

AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Il giorno 14 settembre 2023, ad ore 17,30, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

....

e la delegazione sindacale, costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti Locali

per la FE.N.A.L.T. – Enti locali

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, l'interpretazione autentica dell'art. 137 "Finanziamento del FO.R.E.G.", comma 4, del CCPL di data 1 ottobre 2018.

13/10/2023

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 137 "FINANZIAMENTO DEL FO.R.E.G.",  
COMMA 4, DEL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018.**

**Finanziamento del FO.R.E.G.  
(art. 137 CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)**

*"4. Eventuali somme destinate al finanziamento del FO.RE.G. e non erogate negli esercizi precedenti, incrementate degli importi derivanti dalle ritenute di cui al comma 6 dell'art. 140, sono riportate sul FO.R.E.G. degli anni successivi per il finanziamento della quota obiettivi specifici. Nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano, per un periodo di tre anni, all'assegnazione degli "obiettivi specifici", le relative risorse saranno destinate ad ulteriore finanziamento della "quota obiettivi generali". Le risorse accumulate sino al 2016, fatti salvi eventuali accordi già sottoscritti o in via di definizione, dovranno essere utilizzate attraverso l'assegnazione di obiettivi specifici entro l'anno 2017; qualora gli obiettivi non vengano assegnati, dette risorse saranno distribuite ai dipendenti proporzionalmente sugli "obiettivi generali"."*

Circa il contenuto del comma 4 dell'art. 137 "Finanziamento del FO.R.E.G." del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, le parti negoziali concordano di interpretare il secondo periodo del comma medesimo nel senso che, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano, per un periodo di tre anni, all'assegnazione degli "obiettivi specifici" le risorse complessive del triennio saranno destinate ad ulteriore finanziamento della "quota obiettivi generali" del primo anno successivo al triennio considerato.